

COMUNE DI ROBELLA

PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO

DI POLIZIA RURALE

Approvato con D.C.C. n. 13 del 25/03/2003
modificato con D.C.C. n.44 del 27/11/2013
modificato con DCC. N.20 del 28/04/2016

TITOLO I GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1: Limiti ed Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio di questo Comune ed ha lo scopo di assicurare, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agro-silvo-pastorali, concorrendo all'interesse generale dello sviluppo economico del settore agricolo, alla tutela e salvaguardia della salute ed incolumità pubblica, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, alla difesa e protezione ambientale.

Il presente regolamento ha efficacia su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e regolamenti statali e regionali in vigore.

Per quanto non contemplato da dette disposizioni si applicano gli usi e le consuetudini locali.

TITOLO II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 2: Passaggio sui fondi privati

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari di cui all'art. 637 del Codice penale.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Art. 3 : Passaggio su fondi comunali

E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuto l'autorizzazione.

Art. 4: Sentieri panoramici

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal proprietario e/o conduttore del fondo. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Tale passaggio non costituirà mai servitù di passaggio o diritto ad usucapione.

Art. 5: Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con veicoli (ad esempio fuoristrada, cicli, motocicli da motocross...) e motori in genere senza specifico consenso dei conduttori del fondo.

Art. 6: Allevamenti e Sciami di api

I proprietari non residenti sul territorio di questo Comune che intendono posizionarvi allevamenti di api dovranno effettuare apposita comunicazione scritta agli uffici comunali, entro il 31

dicembre dell'anno precedente, indicandovi numero degli alveari, le località in cui essi saranno allocati ed il sistema di conduzione dell'apiario (nomade o stanziale)

Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza:

- ***a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private***
- ***a non meno di 5 metri dai confini dell'altrui proprietà***
- ***a non meno di 15 metri da abitazioni, stalle od altri insediamenti***

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti (salvo qualora si tratti di inseguire gli sciami).

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Al fine di prevenire le malattie delle api è proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.

Ai fini di cui sopra è altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare alla noncuranza apiari, anche non infetti.

In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario

Non risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento del materiale compete al proprietario del fondo.

Art. 7: Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore spigolare, raspolare, rastrellare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

E' vietato recuperare le nocchie dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui, se non recintati, senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata.

Per la raccolta o l'asportazione di specie vegetali o parti di esse, si richiamano integralmente le norme di cui al Capo I , Tit. III della Legge Regionale 02.11.1982, n.32 e s.m.i., nonché le relative sanzioni.

TITOLO III

PASCOLO

Art. 8 Pascolo degli animali e la demonticazione

Si dà atto che nel territorio Comunale di Robella non esistono comunioni generali di pascoli su terreni privati.

La demonticazione ed il pascolo vagante del bestiame nel Territorio Comunale sono consentiti esclusivamente con il necessario consenso dei proprietari dei terreni ove il pascolo e/o l'attraversamento devono avvenire e comunque nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in vigore, relativa alla movimentazione degli animali.

E' vietata la demonticazione di mandrie e di greggi non scortate dal " registro di pascolo vagante modificato" e dal MOD.7 (ex art..42 R. P.V. – D.P.R. 320/54) qualora il Comune di Robella sia il

primo nell'elenco di cui all'allegato del MOD A (Domanda per il rilascio di nulla osta per il pascolo vagante) e che non siano dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi: tutti gli animali devono essere identificati conformemente a quanto disposto dal D.P.R. 317/96 e s.m.i. Il detentore di greggi o mandrie che intende esercitare la pratica del pascolo vagante nel territorio comunale è tenuto al rispetto delle procedure previste dall'art. 43 D.P.R. 320/54, come modificato dalla Delibera della Giunta Regionale del 12 novembre 2007 n. 18-7388 pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 22/11/2007 .

Oltre a quanto disposto dal precedente comma, il detentore di greggi o mandrie all'atto della richiesta del nulla osta per il pascolo vagante (Mod. A), dovrà versare presso la tesoreria Comunale un deposito cauzionale di € 3.000,00, che il Comune restituirà –senza corresponsione di interessi – al termine del soggiorno del gregge sul territorio del Comune, su richiesta dell'interessato, previo sopralluogo con il tecnico Comunale , per la valutazione di eventuali danni arrecati ai beni comunali.

Nel caso il Tecnico Comunale riscontrasse danni, procederà alla loro valutazione ed ad effettuare il prelievo relativo dal deposito cauzionale.

Il pascolo delle greggi è possibile nel solo periodo dal 1° Dicembre al 31 Gennaio.

Coloro che devono transitare sul territorio comunale con il bestiame, non potranno deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, e dovranno, comunque lasciare il territorio comunale entro le 24 ore.

E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque tipo lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

Coloro che devono transitare sul territorio comunale con il bestiame, non potranno deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, e dovranno, comunque lasciare il territorio comunale entro le 24 ore.

E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque tipo lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

Art. 9: Obbligo di chiusura dei pascoli

Nelle proprietà private è proibito lasciare in libertà gli animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non risulta chiusa da ogni parte, mediante muro o fitta siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

Art. 10 : Custodia e trattamento degli animali al pascolo

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi limitrofi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Sono proibite le grida e gli atti che possano adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

I proprietari ed i conduttori di animali che con la loro condotta si renderanno pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno segnalati all'autorità di P.S. per i provvedimenti conseguenti.

Il comune di Robella recepisce e vigila affinché i proprietari e conduttori di animali di qualunque specie adempiano alla vigente normativa in materia di trattamento e tutela degli animali.

Art.11: Attraversamento di centro abitato

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possono derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade .

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 12. - Pascolo abusivo

Il bestiame sorpreso a pascolare abusivamente sui fondi altrui o lungo le strade di uso pubblico viene sequestrato amministrativamente e trattenuto in custodia, fino a che non sia stato

rintracciato il proprietario, allo scopo di garantire le misure per il risarcimento del danno procurato.

TITOLO IV COSTRUZIONI E CASE RURALI

Art. 13: Acque piovane e non

I cortili, le aie, gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali.

E' vietato produrre stillicidi di acque su fondi privati e pubblici. Gli attraversamenti su strade comunali, qualora posti in condizioni di accessi in forte pendenza, dovranno essere muniti di griglie tali da evitare allagamento delle stesse.

In virtù di quanto sopra anche l'impianto di serre deve essere dotato di apposite aree di sgocciolamento e convogliamento delle acque piovane tale da non permettere l'arrecamento di danni agli appezzamenti limitrofi.

Art. 14: Stalle e concimaie

Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono , almeno mensilmente, con apposito carro, asportare il letame in aperta campagna evitando l'accumulo nella concimaia.

Nel periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre i liquami non potranno essere trasportati, sparsi e comunque utilizzati dalle ore 11.30 alle ore 14.30. Le operazioni di interrimento dovranno essere ultimate entro le 24 ore successive allo spargimento.

Le operazioni di spandimento dei liquami, qualora non sia possibile effettuare l'interrimento, sono consentite esclusivamente a distanza di almeno 200 metri dall'abitato e nel periodo dell'anno compreso tra il 1° dicembre e il 30 marzo, con esclusione del periodo 22 dicembre – 10 gennaio.

Art. 15: Trasporto del letame e suo utilizzo

Il letame deve essere trasportato secondo quanto indicato all'articolo precedente.

E' vietato trasportare e spandere i liquami sopra citati in tutti i giorni festivi e prefestivi dell'anno nonché durante le Feste patronali e nei due giorni antecedenti. L'amministrazione si riserva provvedimenti particolari in occasione di eventi o manifestazioni straordinarie.

E' fatto altresì divieto di spargimento di liquami e letami, su terreni situati a meno di 80 metri dalle abitazioni e a 10 metri dai corsi d'acqua naturali salvo che con "interramento diretto".

Art. 16: Annaffiamento con acque luride

E' proibito annaffiare per asperione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con calaticcio, con acque luride od inquinate.

Art. 17: Cani da guardia

I cani da guardia degli edifici o fondi, siti in prossimità delle strade, non devono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada. Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi, in assenza di recinzioni, debbono essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle proprietà vicine.

TITOLO V

FOSSI, CANALI, DISTANZE DI ALBERI, RAMI PROTESI, RADICI E SPONDE

Art. 18: Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade. Le piantagioni possono essere fatte tenendo la distanza di due metri dall'argine superiore, fatte salve altre distanze previste dal presente Regolamento.

Art. 19: Distanze per fossi e canali

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo pari alla profondità dei medesimi.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Art. 20: Regimazione delle acque

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art.21: Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in casi di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono all'accesso delle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari.

Art. 22: Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acque e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che ivi sia franato. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 23: Lavorazioni del terreno

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono seminare e lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno 1,0 metri dal margine superiore del fosso; in ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riduzione in pristino dei luoghi.

Art. 24: Dilavamento superficiale acque piovane

I proprietari ed i conduttori dei fondi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso la proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento od altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

TITOLO VI MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

Art. 25: Difesa contro le malattie delle piante

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue :

1. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare alle competenti autorità la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 26: Danni da deriva

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

Art. 27: Contenitori di antiparassitari

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente.

Art. 28: Residui di coltivazione

I residui di coltivazione dovranno essere trattati secondo le disposizioni vigenti avendo cura di porre in essere gli accorgimenti atti ad evitare la propagazione delle malattie.

Art. 29: Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

In caso di terreni ingerbiditi i proprietari degli stessi dovranno mantenere puliti i terreni. Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita a cura, coattivamente, del Comune che poi si rivarrà per il rimborso delle spese, sui proprietari dei fondi ingerbiditi medesimi. Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare i vigneti incolti, che non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, Flavescenza Dorata, Black Rot, Metcalfa Pruinosa, ecc.) anche a notevoli distanze e previa procedura di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale e giusta disposizioni

regionali vigenti in materia . Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere il Comune potrà fare eseguire l'estirpo. In tal caso tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

Qualora un vigneto sia mantenuto in uno stato di incolto per più di tre anni, il Comune può avviare la pratica di esproprio gratuito del diritto di reimpianto, secondo le disposizioni regionali vigenti in materia, e relativo alla superficie di tale vigneto.

In particolare il diritto di reimpianto in caso di inerzia del proprietario del vigneto incolto viene ceduto ad altri viticoltori interessati alla realizzazione di nuovi vigneti ed il ricavato viene utilizzato dall'Amministrazione Comunale per interventi in tutela del territorio e delle colture viticole. Tali diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo a viticoltori che coltivano terreni siti nel Comune ovvero abbiano residenza nel Comune, con diritto di prelazione da parte degli appartenenti a queste due ultime categorie, o in uno dei Comuni siti nel territorio della "Unione dei Comuni – Comunità Collinare " a cui aderisce il Comune di Robella e potranno essere usati per la realizzazione di un nuovo vigneto ricadente nell'ambito dei confini citati del territorio infrascritto . Il proprietario del terreno a vigneto incolto non avrà diritto a risarcimento alcuno.

TITOLO VII MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 30: Transito con mezzi cingolati

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

Art.31 : Strade comunali e vicinali ed interpoderali non asfaltate

Coloro che transitando su strade comunali, in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Art. 32: Pulizia stradale

Su tutte le strade pubbliche è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque le strade e le sue pertinenze. E' vietato, inoltre apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni

TITOLO VIII DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 33: Colture agrarie e le loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo o di disturbo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 34: Allevamenti

L'eventuale allevamento di animali nei centri abitati è regolato dalle leggi vigenti, nel rispetto dell'igiene, della salute e della quiete.

TITOLO IX ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI E DISTANZE DAI CONFINI

Art. 35: Accensione di fuochi

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo di incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza di sicurezza e, comunque non inferiore a trenta metri da case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

Art. 36: Prevenzione di incendi

E' proibito accendere, sia di giorno sia di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.

Art. 37: Distanze delle piantagioni:

Le distanze dai confini di proprietà da osservarsi nel territorio comunale per la piantumazione di alberi e la permanenza di quelli nati spontaneamente sono stabilite come segue:

- Metri 10 per pianta di alto fusto da confini privati;
- Metri 20 per piante di alto fusto da abitazioni;
- Metri 2 per le viti, gli arbusti e le siepi da confini privati ;
- Metri 4 per nocciolo, alberi da frutta ed ornamentali di non alto fusto;
- Metri 6 per latifoglie e noci da lavoro, nonché tutte le altre piantagioni;

Per quanto non compendiato dal presente articolo si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la messa a dimora di piante e alberi in giardini e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi ed arbusti che devono avere una distanza minima di 1 metro dal confine vicinale. E' vietato eseguire piantagioni, seminativi e canneti, sia pur osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussiste scarsa visibilità, se non previa verifica e autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purchè la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

L'amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.

Qualora ciò non avvenisse l'amministrazione Comunale provvederà a spese del proprietario.

Per quanto non vietato da altre norme, quanto sopra stabilito, nel presente articolo è derogabile da accordi scritti intercorrenti tra le parti private.

TITOLO X UTILIZZO DELLE ACQUE RESIDENTI IN POZZI COMUNALI

Art. 38. utilizzo delle acque residenti in pozzi comunali

L'acqua proveniente dai pozzi di proprietà comunale è destinata ad utilizzo di tipo domestico, ovvero: all'uso igienico, non potabile, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame; purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro.

**Gli utilizzatori di risorse idriche con destinazioni differenti da quelle del comma precedente dovranno approvvigionarsi in proprio
E' comunque assicurato l'uso per le emergenze antincendio e per ogni altra emergenza.**

TITOLO XI VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 39: Violazioni e sanzioni

**Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate e sanzionate dalle competenti autorità comunali o extracomunali nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Per le violazioni alle norme del presente regolamento sono previste sanzioni che vanno da Euro 30 ad Euro 500.**

TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40: Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua regolare pubblicazione, secondo quanto previsto nello Statuto Comunale, ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 41: Norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.